



Senato della Repubblica

XVIII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1524

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003

Indice

1. DDL S. 1524 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1524	4
1.3. Trattazione in Commissione	20
1.3.1. Sedute	21
1.3.2. Resoconti sommari	22
1.3.2.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	23
1.3.2.1.1. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/11/2020	24
1.3.2.1.2. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022	27
1.3.2.1.3. 2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022	32

1. DDL S. 1524 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1524

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003

Titolo breve: *Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia*

Iter

4 maggio 2022: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1524

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alessandro Alfieri](#) ([PD](#))

Cofirmatari

[Valeria Fedeli](#) ([PD](#)), [Roberta Pinotti](#) ([PD](#)), [Francesco Giacobbe](#) ([PD](#))

Natura

ordinaria

Ratifica trattati internazionali.

Presentazione

Presentato in data **30 settembre 2019**; annunciato nella seduta n. 152 del 8 ottobre 2019.

Classificazione TESEO

RATIFICA DEI TRATTATI , CONSIGLIO D' EUROPA , REATI INFORMATICI , REATI DI OPINIONE , RAZZISMO , INTERNET

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Mario Michele Giarrusso](#) ([Misto](#))
(dato conto della nomina il 18 novembre 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 3^a Sen. [Alessandro Alfieri](#) ([PD](#)) (dato conto della nomina il 18 novembre 2020) .

Facente funzioni per la Commissione 3^a Sen. [Vito Rosario Petrocelli](#) ([M5S](#)) il 18 novembre 2020 .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [2^a \(Giustizia\)](#) e [3^a \(Affari esteri, emigrazione\)](#) in sede referente l'8 gennaio 2020. Annuncio nella seduta n. 179 dell'8 gennaio 2020.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 14^a (Unione europea)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1524

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1524

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **ALFIERI**, **FEDELI**, **PINOTTI** e **GIACOBBE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 2019

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003

Onorevoli Senatori. - Il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante l'incriminazione di atti di natura razzista e xenofoba commessi a mezzo di sistemi informatici, è stato aperto alla firma il 28 gennaio 2003. L'Italia lo ha firmato il 9 gennaio 2011, ma non ancora ratificato.

Questo strumento determina un'estensione della portata della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica (detta anche « Convenzione sulla *cyber*-criminalità », ratificata dall'Italia ai sensi della legge 18 marzo 2008, n. 48), comprese le sue disposizioni di cooperazione procedurali e internazionali, per includervi i reati legati alla propaganda a sfondo razzistico o xenofobo. In tale modo, oltre ad armonizzare gli elementi giuridici reali di tali atti, esso intende fornire alle Parti la possibilità di utilizzare i mezzi e le vie della cooperazione internazionale stabiliti nella Convenzione in questo campo. Sono parte al Protocollo, ad oggi, venti Stati, mentre altri diciotto lo hanno firmato ma non hanno ancora proceduto alla ratifica.

L'articolo 1 definisce lo scopo del Protocollo, che è quello di completare le disposizioni della Convenzione sulla *cyber*-criminalità.

L'articolo 2 fornisce le definizioni di materiale razzista e xenofobo.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 prevedono rispettivamente l'incriminazione delle seguenti condotte: diffusione di materiale razzista e xenofobo tramite sistemi informatici, minaccia con motivazione razzista e xenofoba, insulto con motivazione razzista e xenofoba, negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità, aiuto e complicità.

Gli articoli da 8 a 16 disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo, la manifestazione del consenso a essere vincolati dal Protocollo, l'entrata in vigore, l'adesione, le riserve e le dichiarazioni, l'applicazione territoriale, la denuncia e la notifica.

Le caratteristiche del tutto peculiari dello spazio cibernetico, e in particolare le interazioni delle attività telematiche con la sfera privata dei cittadini, rendono necessario ricercare il giusto equilibrio tra sicurezza, tutela della riservatezza dei dati personali e tutti gli altri diritti e libertà fondamentali (in primo luogo la libertà di espressione attraverso i mezzi telematici). Trovare un equilibrio in tale senso è di per sé molto impegnativo. In un contesto giuridico internazionale caratterizzato da strumenti negoziali che mettono al centro la tutela dei diritti della persona umana e di cui l'Italia è parte, le limitazioni dei suddetti diritti e principalmente del diritto alla riservatezza devono sempre essere giustificate da esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica (articolo 12 del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato il 19 dicembre 1966, reso esecutivo dalla legge 25 ottobre 1977, n. 881; articolo 10 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n.848).

In definitiva, tali restrizioni devono essere: 1) previste dalla legge (di qui la necessità di adottare una normativa interna in materia); 2) conformi agli obblighi derivanti dai menzionati accordi internazionali, di cui l'Italia è parte; 3) riferite a un obiettivo specifico e strettamente proporzionati ad esso.

Nell'ambito dell'Unione europea, la Strategia per la lotta al crimine informatico per il periodo 2013-2017 rappresenta il primo documento politico adottato nel settore del contrasto dei reati di natura informatica. Essa individua, in particolare, le priorità europee nella lotta alla pedo-pornografia infantile *on line* e alle frodi nei pagamenti con carta di credito, nonché nella protezione dei sistemi informatici e delle infrastrutture critiche. Nel quadro delle finalità perseguite dalla Strategia, l'Unione europea ha adottato, il 12 agosto 2013, con il forte sostegno dell'Italia, la direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi di informazione, che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, che punta ad armonizzare a livello di Unione i reati commessi su larga scala e le relative sanzioni. In aggiunta, il 1° gennaio 2013 è stato inaugurato il *Cybercrime Centre*, con sede all'Aja - presso l'Europol - allo scopo di fornire sostegno agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione nel rafforzamento delle rispettive capacità operative e di analisi nel settore del contrasto degli attacchi informatici.

Si segnala, da ultimo, la decisione quadro 2008/913/GAI del Consiglio, del 28 novembre 2008, sulla lotta contro alcune forme ed espressioni di razzismo e xenofobia mediante il diritto penale.

Adottata il 28 novembre 2008 al termine di un complesso negoziato durato sette anni, che ha evidenziato le diversità tra i vari ordinamenti degli Stati membri in materia di tutela della libertà di espressione e delle relative limitazioni, la decisione quadro mira a definire un'impostazione penale comune per contrastare i reati basati sul razzismo e sulla xenofobia. Più nel dettaglio, i reati a cui fa riferimento la decisione quadro sono i reati di stampo razzista e xenofobo, quelli di istigazione e di complicità e quelli riconducibili alla motivazione razzista e xenofoba. Si tratta, pertanto, di fattispecie analoghe a quelle prese in considerazione dal Protocollo.

Per quanto riguarda l'ordinamento italiano, sono state esaminate, oltre al codice penale, le seguenti fonti: la legge 9 ottobre 1967, n. 962 (prevenzione e repressione del delitto di genocidio), il decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 (misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, e la legge 13 ottobre 1975, n. 654, che ratificato e dato esecuzione alla Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966, ed entrata in vigore per l'Italia il 4 febbraio 1976.

Nella citata Convenzione, per « discriminazione razziale » si intende « ogni distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale o in ogni altro settore della vita pubblica » (articolo 1 della Convenzione).

Tali disposizioni sono state oggetto di successive modifiche, prima con l'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 122 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (cosiddetta legge Mancino), che ha riformulato le norme previgenti ed introdotto la circostanza aggravante, avente portata generale, della finalità di discriminazione o di odio. Al riguardo, occorre, inoltre, menzionare la legge 24 febbraio del 2006, n. 85, che ha ulteriormente novellato la definizione delle condotte penalmente rilevanti, sostituendo i verbi « diffondere » e « incitare », rispettivamente, con « propagandare » e « istigare ».

Più di recente, il legislatore ha introdotto, con la legge 16 giugno 2016, n. 115, l'aggravante del negazionismo, ulteriormente modificata dalla legge 20 novembre 2017, n. 167, in forza della quale si applica « la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello

statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232 ».

Infine, le disposizioni fin qui citate sono state trasferite all'interno del codice penale ed inserite al capo III del titolo XII del libro secondo codice penale, che disciplina i « Delitti contro l'eguaglianza ».

Tuttavia, con particolare riferimento alle condotte di « diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici » (articolo 3 del Protocollo), si rileva che le stesse non risultano punite dalla legislazione vigente.

L'attuazione del presente disegno di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Il provvedimento infatti non prevede nuove attività rispetto a quelle già correntemente svolte dalle competenti amministrazioni, né dalle sue disposizioni derivano maggiori spese o minori entrate a carico della finanza pubblica.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 del Protocollo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



Série des traités européens n° 189

ADDITIONAL PROTOCOL TO THE
CONVENTION ON CYBERCRIME,
CONCERNING THE CRIMINALISATION
OF ACTS OF A RACIST AND
XENOPHOBIC NATURE COMMITTED
THROUGH COMPUTER SYSTEMS

Strasbourg, 28.I.2003

The member States of the Council of Europe and the other States Parties to the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001, signatory hereto;

Considering that the aim of the Council of Europe is to achieve a greater unity between its members;

Recalling that all human beings are born free and equal in dignity and rights;

Stressing the need to secure a full and effective implementation of all human rights without any discrimination or distinction, as enshrined in European and other international instruments;

Convinced that acts of a racist and xenophobic nature constitute a violation of human rights and a threat to the rule of law and democratic stability;

Considering that national and international law need to provide adequate legal responses to propaganda of a racist and xenophobic nature committed through computer systems;

Aware of the fact that propaganda to such acts is often subject to criminalisation in national legislation;

Having regard to the Convention on Cybercrime, which provides for modern and flexible means of international co-operation and convinced of the need to harmonise substantive law provisions concerning the fight against racist and xenophobic propaganda;

Aware that computer systems offer an unprecedented means of facilitating freedom of expression and communication around the globe;

Recognising that freedom of expression constitutes one of the essential foundations of a democratic society, and is one of the basic conditions for its progress and for the development of every human being;

Concerned, however, by the risk of misuse or abuse of such computer systems to disseminate racist and xenophobic propaganda;

Mindful of the need to ensure a proper balance between freedom of expression and an effective fight against acts of a racist and xenophobic nature;

Recognising that this Protocol is not intended to affect established principles relating to freedom of expression in national legal systems;

Taking into account the relevant international legal instruments in this field, and in particular the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and its Protocol No. 12 concerning the general prohibition of discrimination, the existing Council of Europe conventions on co-operation in the penal field, in particular the Convention on Cybercrime, the United Nations International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination of 21 December 1965, the European Union Joint Action of 15 July 1996 adopted by the Council on the basis of Article K.3 of the Treaty on European Union, concerning action to combat racism and xenophobia;

Welcoming the recent developments which further advance international understanding and co-operation in combating cybercrime and racism and xenophobia;

Having regard to the Action Plan adopted by the Heads of State and Government of the Council of Europe on the occasion of their Second Summit (Strasbourg, 10-11 October 1997) to seek common responses to the developments of the new technologies based on the standards and values of the Council of Europe;

Have agreed as follows:

Chapter I – Common provisions

Article 1 – Purpose

The purpose of this Protocol is to supplement, as between the Parties to the Protocol, the provisions of the Convention on Cybercrime, opened for signature in Budapest on 23 November 2001 (hereinafter referred to as “the Convention”), as regards the criminalisation of acts of a racist and xenophobic nature committed through computer systems.

Article 2 – Definition

- 1 For the purposes of this Protocol:

“*racist and xenophobic material*” means any written material, any image or any other representation of ideas or theories, which advocates, promotes or incites hatred, discrimination or violence, against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors.

- 2 The terms and expressions used in this Protocol shall be interpreted in the same manner as they are interpreted under the Convention.

Chapter II – Measures to be taken at national level

Article 3 – Dissemination of racist and xenophobic material through computer systems

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

distributing, or otherwise making available, racist and xenophobic material to the public through a computer system.



- 2 A Party may reserve the right not to attach criminal liability to conduct as defined by paragraph 1 of this article, where the material, as defined in Article 2, paragraph 1, advocates, promotes or incites discrimination that is not associated with hatred or violence, provided that other effective remedies are available.
- 3 Notwithstanding paragraph 2 of this article, a Party may reserve the right not to apply paragraph 1 to those cases of discrimination for which, due to established principles in its national legal system concerning freedom of expression, it cannot provide for effective remedies as referred to in the said paragraph 2.

Article 4 – Racist and xenophobic motivated threat

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

threatening, through a computer system, with the commission of a serious criminal offence as defined under its domestic law, (i) persons for the reason that they belong to a group, distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors, or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

Article 5 – Racist and xenophobic motivated insult

- 1 Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, the following conduct:

insulting publicly, through a computer system, (i) persons for the reason that they belong to a group distinguished by race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion, if used as a pretext for any of these factors; or (ii) a group of persons which is distinguished by any of these characteristics.

- 2 A Party may either:
 - a require that the offence referred to in paragraph 1 of this article has the effect that the person or group of persons referred to in paragraph 1 is exposed to hatred, contempt or ridicule; or
 - b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 6 – Denial, gross minimisation, approval or justification of genocide or crimes against humanity

- 1 Each Party shall adopt such legislative measures as may be necessary to establish the following conduct as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right:

distributing or otherwise making available, through a computer system to the public, material which denies, grossly minimises, approves or justifies acts constituting genocide or crimes against humanity, as defined by international law and recognised as such by final and binding decisions of the International Military Tribunal, established by the London Agreement of 8 August 1945, or of any other international court established by relevant international instruments and whose jurisdiction is recognised by that Party.



2 A Party may either

- a require that the denial or the gross minimisation referred to in paragraph 1 of this article is committed with the intent to incite hatred, discrimination or violence against any individual or group of individuals, based on race, colour, descent or national or ethnic origin, as well as religion if used as a pretext for any of these factors, or otherwise
- b reserve the right not to apply, in whole or in part, paragraph 1 of this article.

Article 7 - Aiding and abetting

Each Party shall adopt such legislative and other measures as may be necessary to establish as criminal offences under its domestic law, when committed intentionally and without right, aiding or abetting the commission of any of the offences established in accordance with this Protocol, with intent that such offence be committed.

Chapter III - Relations between the Convention and this Protocol

Article 8 - Relations between the Convention and this Protocol

- 1 Articles 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 and 46 of the Convention shall apply, *mutatis mutandis*, to this Protocol.
- 2 The Parties shall extend the scope of application of the measures defined in Articles 14 to 21 and Articles 23 to 35 of the Convention, to Articles 2 to 7 of this Protocol.

Chapter IV - Final provisions

Article 9 - Expression of consent to be bound

- 1 This Protocol shall be open for signature by the States which have signed the Convention, which may express their consent to be bound by either:
 - a signature without reservation as to ratification, acceptance or approval; or
 - b signature subject to ratification, acceptance or approval, followed by ratification, acceptance or approval.
- 2 A State may not sign this Protocol without reservation as to ratification, acceptance or approval, or deposit an instrument of ratification, acceptance or approval, unless it has already deposited or simultaneously deposits an instrument of ratification, acceptance or approval of the Convention.
- 3 The instruments of ratification, acceptance or approval shall be deposited with the Secretary General of the Council of Europe.

Article 10 - Entry into force

- 1 This Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date on which five States have expressed their consent to be bound by the Protocol, in accordance with the provisions of Article 9.



- 2 In respect of any State which subsequently expresses its consent to be bound by it, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its signature without reservation as to ratification, acceptance or approval or deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval.

Article 11 – Accession

- 1 After the entry into force of this Protocol, any State which has acceded to the Convention may also accede to the Protocol.
- 2 Accession shall be effected by the deposit with the Secretary General of the Council of Europe of an instrument of accession which shall take effect on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of its deposit.

Article 12 – Reservations and declarations

- 1 Reservations and declarations made by a Party to a provision of the Convention shall be applicable also to this Protocol, unless that Party declares otherwise at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.
- 2 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any Party may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the reservation(s) provided for in Articles 3, 5 and 6 of this Protocol. At the same time, a Party may avail itself, with respect to the provisions of this Protocol, of the reservation(s) provided for in Article 22, paragraph 2, and Article 41, paragraph 1, of the Convention, irrespective of the implementation made by that Party under the Convention. No other reservations may be made.
- 3 By a written notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe, any State may, at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, declare that it avails itself of the possibility of requiring additional elements as provided for in Article 5, paragraph 2.a, and Article 6, paragraph 2.a, of this Protocol.

Article 13 – Status and withdrawal of reservations

- 1 A Party that has made a reservation in accordance with Article 12 above shall withdraw such reservation, in whole or in part, as soon as circumstances so permit. Such withdrawal shall take effect on the date of receipt of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. If the notification states that the withdrawal of a reservation is to take effect on a date specified therein, and such date is later than the date on which the notification is received by the Secretary General, the withdrawal shall take effect on such a later date.
- 2 The Secretary General of the Council of Europe may periodically enquire with Parties that have made one or more reservations in accordance with Article 12 as to the prospects for withdrawing such reservation(s).

Article 14 – Territorial application

- 1 Any Party may at the time of signature or when depositing its instrument of ratification, acceptance, approval or accession, specify the territory or territories to which this Protocol shall apply.

- 2 Any Party may, at any later date, by a declaration addressed to the Secretary General of the Council of Europe, extend the application of this Protocol to any other territory specified in the declaration. In respect of such territory, the Protocol shall enter into force on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the declaration by the Secretary General.
- 3 Any declaration made under the two preceding paragraphs may, in respect of any territory specified in such declaration, be withdrawn by a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe. The withdrawal shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of such notification by the Secretary General.

Article 15 – Denunciation

- 1 Any Party may, at any time, denounce this Protocol by means of a notification addressed to the Secretary General of the Council of Europe.
- 2 Such denunciation shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of three months after the date of receipt of the notification by the Secretary General.

Article 16 – Notification

The Secretary General of the Council of Europe shall notify the member States of the Council of Europe, the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol as well as any State which has acceded to, or has been invited to accede to, this Protocol of:

- a any signature;
- b the deposit of any instrument of ratification, acceptance, approval or accession;
- c any date of entry into force of this Protocol in accordance with its Articles 9, 10 and 11;
- d any other act, notification or communication relating to this Protocol.

In witness whereof the undersigned, being duly authorised thereto, have signed this Protocol.

Done at Strasbourg, this 28 January 2003, in English and in French, both texts being equally authentic, in a single copy which shall be deposited in the archives of the Council of Europe. The Secretary General of the Council of Europe shall transmit certified copies to each member State of the Council of Europe, to the non-member States which have participated in the elaboration of this Protocol, and to any State invited to accede to it.



PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SULLA CRIMINALITA'
INFORMATICA, RIGUARDANTE LA CRIMINALIZZAZIONE DEGLI ATTI DI RAZZISMO E XENOFobia COMMESSI A
MEZZO DI SISTEMI INFORMATICI

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e gli altri Stati parte in questa Convenzione sulla cibercriminalità, firmatari della presente, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001;

Considerando l'obiettivo del Consiglio d'Europa di ottenere un legame più stretto fra i propri membri;

Ricordando come tutti gli esseri umani siano nati con pari dignità e diritti;

sottolineando la necessità di assicurare una piena ed effettiva attuazione dei diritti umani sanciti negli strumenti europei e in quelli internazionali, senza discriminazione o distinzione alcuna;

convinti che gli atti di natura razzista e xenofoba costituiscano una violazione dei diritti umani e una minaccia per lo stato di diritto e per la stabilità democratica;

considerando che il diritto nazionale e il diritto internazionale devono rispondere in modo adeguato alla propaganda di carattere razzista e xenofoba propagata per il tramite dei sistemi informatici;

consci che la propaganda di tali atti è spesso penalmente rilevante in base alla legislazione nazionale;

tenuto conto della Convenzione sulla cibercriminalità che prevede una cooperazione internazionale con mezzi flessibili e moderni e convinti della necessità di armonizzare la lotta contro la propaganda razzista e xenofoba;

consci del fatto che i sistemi informatici offrono un mezzo senza precedenti per facilitare la libertà di espressione e comunicazione nel mondo intero;

riconoscendo che la libertà di espressione costituisce uno dei principali elementi fondanti di una società democratica, e che è una delle condizioni essenziali per il suo progresso e la realizzazione di ogni essere umano;

preoccupati tuttavia dal rischio che tali sistemi informatici siano utilizzati in modo pregiudizievole o abusivo per diffondere una propaganda razzista e xenofoba;

convinti della necessità di assicurare un buon equilibrio tra la libertà di espressione e una lotta efficace contro gli atti di natura razzista e xenofoba;

riconoscendo che questo protocollo non lede i principi di diritto interno concernenti la libertà di espressione;

tenuto conto dei pertinenti strumenti giuridici internazionali in tale campo, in particolare della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali e del suo protocollo n.12 relativo al divieto generale di discriminazione, delle convenzioni esistenti del Consiglio d'Europa sulla cooperazione in materia penale, in particolare della Convenzione sulla cibercriminalità e della Convenzione internazionale delle Nazioni Unite del 21 dicembre 1965 sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione razziale, l'Azione comune del 15 luglio 1996 dell'Unione Europea adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo K.3 del trattato sull'Unione Europea concernente l'azione contro il razzismo e la xenofobia;



accogliendo con favore le recenti iniziative volte a migliorare la comprensione e la cooperazione internazionale ai fini della lotta contro la cybercriminalità, e anche quelle contro il razzismo e la xenofobia;

tenuto anche conto del Piano di azione adottato dai capi di Stato e di governo del Consiglio d'Europa in occasione del loro 2° Vertice tenutosi il 10 e 11 ottobre 1997 a Strasburgo, per individuare delle risposte comuni allo sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, fondate sulle norme e i valori del Consiglio d'Europa.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE

CAPITOLO I – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 1 – Scopo del Protocollo

Scopo del presente Protocollo è di completare, per i Paesi che aderiscono al Protocollo, le disposizioni della Convenzione sulla cybercriminalità, aperta alla firma a Budapest il 23 novembre 2001 (di seguito, "la Convenzione") per quanto concerne la responsabilità penale per i comportamenti di natura razzista e xenofoba diffusi tramite l'utilizzo dei sistemi informatici;

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Protocollo, l'espressione:

"materiale razzista e xenofoba" indica qualsiasi materiale scritto, qualsiasi immagine o altra rappresentazione di idee o di teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza, contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica, o della religione, se questi fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti.

2. Le espressioni ed i termini impiegati in questo protocollo sono interpretati analogamente a quelli della Convenzione.

CAPITOLO II – PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE A LIVELLO NAZIONALE

Articolo 3 – Diffusione di materiale razzista e xenofobo per il tramite dei sistemi informatici

1. Ogni parte adotta le misure legislative e di altra natura che consideri necessarie in base alla propria legge nazionale, per definire come reato, se commessi intenzionalmente e senza autorizzazione:

la diffusione o altre forme di messa a disposizione di materiale razzista e xenofobico al pubblico per il tramite di un sistema informatico.

2. Ogni parte può riservarsi il diritto di non prevedere la responsabilità penale per una condotta, come definita al paragrafo 1 del presente articolo, quando il materiale, come definito all'articolo 2 paragrafo 1, sostiene, promuove o incita ad una discriminazione che non è associata all'odio o alla violenza, a condizione che altri rimedi efficaci siano disponibili.

3. Senza recare pregiudizio alle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, una Parte può riservarsi il diritto di non applicare il paragrafo 1 nei casi di discriminazione per i quali non è possibile prevedere, alla luce dei principi stabiliti dal proprio ordinamento giuridico riguardanti la libertà di espressione, i rimedi efficaci di cui al paragrafo 2.

Articolo 4 – minaccia con motivazione razzista e xenofoba

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta:



minacciare, tramite un sistema informatico, di commettere un reato grave come definito dal diritto interno, nei confronti (i) di una persona in ragione della sua appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

Articolo 5 – Insulto con motivazione razzista e xenofoba

1. Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie nel proprio ordinamento interno, per definire come reato, se commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, la seguente condotta:

l'insulto in pubblico, per il tramite di un mezzo informatico, (i) di una persona in ragione della propria appartenenza ad un gruppo che si caratterizzi per la razza, il colore, l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica, o per la religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi, oppure (ii) di un gruppo di persone che si distingue per una di tali caratteristiche.

2. Ogni parte può :

a) esigere che l'infrazione prevista al paragrafo 1. del presente articolo abbia come effetto di esporre la persona o il gruppo di persone indicate al paragrafo 1 all'odio, al disprezzo o al ridicolo;

b) ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 6 – Negazione, minimizzazione palese, approvazione o giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità

1. Ogni parte adotta le misure legislative necessarie, nel proprio ordinamento interno, per definire le seguenti condotte, se commesse intenzionalmente e senza autorizzazione, come reati:

la diffusione o altre forme di messa a disposizione del pubblico, per il tramite di un sistema informatico, di materiale che neghi, minimizzi in modo palese, approvi o giustifichi degli atti che costituiscano la fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità, come definiti dal diritto internazionale e riconosciuti come tali da una decisione finale e definitiva del Tribunale militare internazionale, istituito dall'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, o ogni altra corte internazionale istituita dai pertinenti strumenti internazionali la cui giurisdizione è stata riconosciuta da tale parte.

2. Una parte può :

a. prevedere che la negazione o la minimizzazione palese, di cui al paragrafo 1 del presente articolo, siano commessi con l'intenzione di incitare all'odio, alla discriminazione o alla violenza contro una persona o un gruppo di persone, in ragione della razza, del colore della pelle, dell'ascendenza o dell'origine nazionale o etnica o dalla religione nella misura in cui quest'ultima sia utilizzata come pretesto per l'attribuzione dell'uno o dell'altro di tali elementi;

b. ovvero riservarsi il diritto di non applicare, in tutto o in parte, il paragrafo 1 del presente articolo.

Articolo 7 – Aiuto e complicità

Ogni parte adotta le misure legislative ed altre misure necessarie volte a definire, in virtù del proprio ordinamento interno, come reato, se viene commesso intenzionalmente e senza autorizzazione, il fatto di aiutare a perpetrare un reato ai sensi di questo Protocollo, o di esserne complice con l'intenzione di far commettere tale reato.

CAPO III



Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

Articolo 8 - Relazioni tra la Convenzione e questo Protocollo

1. Gli articoli 1, 12, 13, 22, 41, 44, 45 e 46 della Convenzione si applicano, *mutatis mutandis*, a questo Protocollo.
2. Le parti estendono il campo di applicazione delle misure definite agli articoli da 14 a 21 da 23 a 35 della Convenzione, agli articoli da 2 a 7 di questo Protocollo.

CAPO IV – Disposizioni finali

Articolo 9 – Espressione del consenso ad essere vincolati

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione, che possono esprimere il proprio consenso ad esserne vincolati da:
 - a. la firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; ovvero
 - b. la firma su riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.
2. Uno Stato non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione, né depositare uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione, se non ha già depositato o se non deposita simultaneamente uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione della Convenzione.
3. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 10 – Entrata in vigore

1. Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del quarto mese successivo alla data in cui cinque Stati avranno espresso il proprio consenso ad essere vincolati dal protocollo, conformemente alle disposizioni dell'articolo 9.
2. Per ogni Stato che successivamente esprima il proprio consenso ad essere vincolato dal Protocollo, quest'ultimo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data della propria firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o dal momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 11 – Adesione

1. Dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo, ogni Stato che ha aderito alla Convenzione potrà aderire ugualmente al Protocollo.
2. L'adesione si effettuerà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data del suo deposito.



Articolo 12 – Riserve e dichiarazioni

1. Le riserve e le dichiarazioni formulate da una Parte, concernenti una disposizione della Convenzione, si applicheranno anche a questo Protocollo, salvo che tale Parte non esprima una volontà contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.
2. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni parte può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare se intende avvalersi della(e) riserva(e) di cui agli articoli 3, 5 e 6 di questo protocollo. Una parte può anche formulare, rispetto alle disposizioni di questo Protocollo, le riserve previste all'articolo 22, paragrafo 2 e all'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione, senza che tale Parte pregiudichi l'applicazione della Convenzione. Nessuna altra riserva può essere formulata.
3. Con notifica scritta indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ogni Parte può, al momento della firma o del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si avvale della possibilità di prevedere degli elementi aggiuntivi, come previsti all'articolo 5, paragrafo 2.a, ed all'articolo 6, paragrafo 2.a, di questo Protocollo.

Articolo 13 - Status e revoca delle riserve

1. Una parte che abbia apposto una riserva conformemente all'articolo 12 suindicato, revoca tale riserva, in tutto o in parte, non appena le circostanze lo consentano. Tale revoca avrà effetto a valere dalla data di una ricevuta di notifica della revoca da parte del Segretario generale del Consiglio d'Europa. Se tale notifica indica che la revoca della riserva debba avere effetto in una data precisa, e se tale data è successiva a quella in cui il Segretario Generale riceve la notifica, la revoca ha effetto in tale ulteriore data.
2. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa può periodicamente verificare con le Parti che abbiano apposto una o più riserve in applicazione dell'articolo 12 sulle prospettive di revoca di tali riserve.

Articolo 14 – Applicazione territoriale

1. Ogni Parte può, al momento della firma o quando deposita il proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, specificare il territorio o i territori ai quali il Protocollo si applica.
2. Ogni Parte può in ogni momento, successivamente, attraverso una dichiarazione indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del Protocollo ad ogni altro territorio specificato nella dichiarazione. Nell'ambito di tale territorio il Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretariato Generale.
3. Ogni dichiarazione effettuata in base ai due precedenti paragrafi può, nell'ambito di ogni territorio specificato in tale dichiarazione, essere revocata attraverso una notifica indirizzata al Segretariato Generale del Consiglio d'Europa. La revoca avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento di tale notifica da parte del Segretariato Generale.



Articolo 15 – Denuncia

1. Tutte le Parti possono, in ogni momento, denunciare il presente Protocollo attraverso la notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
2. Tale denuncia produce effetto a partire dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 16 – Notifica

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato nell'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato che vi ha aderito o è stato invitato ad aderirvi:

- a. tutte le firme;
- b. il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;
- c. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in base agli articoli 9, 10 e 11;
- d. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa a questo Protocollo;

In fede i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 gennaio 2003, in inglese e francese, entrambi i testi egualmente autentici, in unica copia che sarà depositata negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa dovrà trasmettere copia certificata conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d'Europa, agli Stati non membri che hanno partecipato all'elaborazione del presente Protocollo e ad ogni Stato invitato ad aderirvi.



1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge

Atto Senato n. 1524

XVIII Legislatura

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003

Titolo breve: *Ratifica Protocollo addizionale Convenzione criminalità informatica su razzismo e xenofobia*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) in sede referente

[N. 3 \(ant.\)](#)

18 novembre 2020

[N. 4 \(ant.\)](#)

20 aprile 2022

[N. 5 \(ant.\)](#)

4 maggio 2022

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] (Giustizia) e 3[^] (Affari esteri, emigrazione)

1.3.2.1.1. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 3 (ant.) del 18/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 18 NOVEMBRE 2020
3^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Intervengono il vice ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Marina Sereni e il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE REFERENTE

[\(1764\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

[\(1524\)](#) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Esame congiunto e rinvio)

Il presidente [PETROCELLI](#) ricorda, in via preliminare, che il disegno di legge n. 1764, originariamente assegnato alla sola Commissione affari esteri, che aveva già avviato l'esame per proprio conto, è stato, su sollecitazione della Commissione giustizia, in relazione ai rilevanti profili di natura penale, riassegnato alle Commissioni 2a e 3a riunite.

Questo consente l'avvio dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1764 e 1524, di analogo contenuto.

Peraltro, come già avvenuto in Commissione esteri, propone di adottare lo stesso Atto Senato n. 1764, come testo base, per l'esame da parte delle Commissioni.

Convengono le Commissioni riunite.

Il presidente [PETROCELLI](#) (M5S), in sostituzione del senatore Alfieri, relatore per la 3a Commissione, impossibilitato a prendere parte all'odierna seduta, illustra, quindi, il disegno di legge, relativamente alle parti di competenza della Commissione affari esteri, spiegando che esso reca la ratifica del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità

informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto nel gennaio 2003.

La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, ad oggi ratificata da 65 Paesi, costituisce il primo trattato internazionale sulle infrazioni penali commesse via internet e su altre reti informatiche, relativo in particolare alle violazioni dei diritti d'autore, alla frode informatica, alla pornografia infantile e alle violazioni della sicurezza della rete. Suo obiettivo principale è quello perseguire una politica penale comune per la protezione della società dalla cyber-criminalità mediante l'adozione di legislazioni appropriate e la promozione di forme strutturate di cooperazione internazionale.

Il Protocollo addizionale oggetto della presente ratifica è stato finora sottoscritto da 45 Paesi - fra cui alcuni non membri del Consiglio d'Europa quali il Sudafrica e il Canada - e ratificato da 32, fra cui Germania, Francia, Paesi Bassi e Spagna, ricevendo peraltro l'adesione anche di ulteriori Stati extra-europei come il Marocco, il Paraguay e il Senegal. Il testo, entrato in vigore nel 2006, è finalizzato ad estendere la portata della Convenzione sulla cyber-criminalità anche ai reati legati alla propaganda a sfondo razzistico e xenofobo, consentendo alle Parti di utilizzare gli strumenti della cooperazione stabiliti dalla Convenzione anche per questa fattispecie di reati. L'obiettivo sotteso - come evidenza la relazione illustrativa del provvedimento - è quello di ricercare un punto di equilibrio tra le esigenze della sicurezza e quelle della tutela della riservatezza dei dati personali e delle libertà fondamentali, le cui limitazioni possono essere giustificate, ai sensi di quanto sancito dal Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966 e dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950, unicamente per ragioni connesse ad esigenze superiori quali la protezione della sicurezza nazionale, della salute e dell'ordine pubblico.

Composto da un ampio preambolo e da 16 articoli, il Protocollo - che l'Italia ha sottoscritto nel 2011 - definisce "razzista e xenofobo" qualsiasi materiale scritto, immagine o altra rappresentazione di idee o teorie che incitino o incoraggino l'odio, la discriminazione o la violenza contro una persona o un gruppo di persone in ragione della razza, del colore della pelle, dell'origine nazionale o etnica o della religione, se tali fattori vengono utilizzati come pretesto per tali comportamenti (articolo 2). Il testo, nel Capitolo II (articoli 3-7), chiama i Paesi parte ad adottare nei rispettivi ordinamenti interni misure legislative per l'individuazione di fattispecie di reato come la diffusione via internet di materiale razzista e xenofobo (articolo 3), la minaccia e l'insulto con motivazioni razziste e xenofobe (articoli 4 e 5), la negazione, o la palese minimizzazione, o ancora l'approvazione o la giustificazione del genocidio o dei crimini contro l'umanità (articolo 6). In particolare l'articolo 6 prevede che ciascuna delle Parti proceda, nel proprio diritto interno, alla criminalizzazione della diffusione per via informatica - se commessa intenzionalmente e senza autorizzazione - di materiali che neghino, minimizzino palesemente, approvino o giustifichino atti inquadrabili nelle fattispecie di genocidio o di crimine contro l'umanità in base al diritto internazionale, e in particolare riconosciuti come tali dalla giurisprudenza del Tribunale militare internazionale istituito con l'accordo di Londra dell'8 agosto 1945, ovvero di ogni altra Corte internazionale della quale la Parte interessata riconosca la giurisdizione. I successivi Capi III e IV del protocollo (articoli 8-16) disciplinano le relazioni tra la Convenzione e il Protocollo (articolo 8), gli aspetti relativi alla manifestazione del consenso da parte degli Stati ad essere vincolati dal Protocollo (articolo 9), all'entrata in vigore (articolo 10), all'adesione (articolo 11), alle riserve e alle dichiarazioni (articolo 12), allo status e alla revoca delle riserve (articolo 13), all'applicazione territoriale (articolo 14), alla denuncia (articolo 15) e alla notifica delle firme e degli altri strumenti di ratifica, accettazione o adesione (articolo 16).

Il disegno di legge di ratifica della Convenzione si compone di 5 articoli. Non sono previsti oneri per l'attuazione del provvedimento. L'articolo 3, in particolare, novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Evidenzia, da ultimo, come la Convenzione non presenti profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prende, quindi, la parola il senatore Giarrusso, relatore per la 2a Commissione, per l'illustrazione del disegno di legge, relativamente alle parti di competenza della Commissione giustizia.

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto*) mette in risalto che di diretta competenza della Commissione giustizia è l'articolo 3, il quale novella l'articolo 604-*bis* del codice penale, al fine di includere, nel reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa, anche quelli commessi con mezzi informatici o telematici.

Ricorda, in questa sede, che i primi due commi dell'articolo 604-*bis* contemplano un esteso catalogo di fattispecie di reato, punite in via sussidiaria rispetto ad altri eventuali più gravi reati. In particolare, al primo comma, lettera *a*), sono puniti - con la reclusione fino ad 1 anno e 6 mesi o con la multa fino a 6.000 euro - i delitti di propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico nonché i delitti di istigazione e di commissione di atti discriminatori (non violenti) per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Rammenta poi che per la giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. Sez. I, 13/12/2019, n. 1602) la propaganda razzista, per assurgere a fatto di reato, non può esaurirsi in un sentimento di generica antipatia, insofferenza o rifiuto riconducibile a motivazioni eventualmente anche attinenti alla razza, alla nazionalità o alla religione; parimenti la nozione di "discriminazione per motivi razziali" richiede la commissione di una condotta discriminatoria che si fonda proprio sulla qualità personale del soggetto, e non invece, sui suoi comportamenti.

Il disegno di legge interviene proprio su questi delitti sanzionando espressamente anche le condotte commesse con mezzi informatici o telematici. Impregiudicati gli effetti dell'approvazione del disegno di legge n. 812, già approvato dalla Commissione in tema di diffamazione a mezzo stampa, segnala che finora la tutela più comunemente invocata era quella civilistica, fondata sulle clausole del contratto per adesione in cui si sostanzia l'iscrizione ad una piattaforma digitale *social*: per Tribunale Roma Ord., 24/02/2020 (causa X e altri c. *Facebook Ireland Ltd*) "non sussistono i presupposti per concedere la tutela cautelare invocata dagli utenti di un *social network* che lamentino la disattivazione dei relativi account e delle pagine da loro amministrate, da considerare legittima in quanto tali pagine erano riconducibili a un'organizzazione d'odio e i contenuti ivi reiteratamente immessi incitavano all'odio e alla discriminazione, violando le condizioni contrattuali e la normativa, interna e internazionale, di contrasto ai discorsi d'odio e discriminatori" (Foro It., 2020, 3, 1, 1050).

Il relatore rammenta, infine, che l'articolo 604-*bis*, al primo comma, lettera *b*), punisce con la reclusione da 6 mesi a 4 anni i delitti di istigazione e provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di commissione di atti di violenza per i medesimi motivi. Al secondo comma sono punite, con la reclusione da 6 mesi a 4 anni, la partecipazione o l'assistenza ad organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che si prefiggono l'incitamento alla discriminazione violenta o non, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi e, con la reclusione da 1 a 6 anni, la promozione o direzione di tali enti. Il comma 3, infine, contempla la cosiddetta aggravante di negazionismo, che si applica quando la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondino in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della *Shoah* o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Il presidente [PETROCELLI](#) ringrazia i relatori per le relazioni svolte e dichiara aperta la discussione generale.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,25.

1.3.2.1.2. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 4 (ant.) del 20/04/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 20 APRILE 2022
4^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale Di Stefano.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1764\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

[\(1524\)](#) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 18 novembre 2020.

Il presidente [PETROCELLI](#) comunica che è pervenuto il prescritto parere non ostativo della Commissione bilancio sul disegno di legge n. 1764, adottato come testo base, di cui dà lettura.

Il senatore [IWOB](#) (L-SP-PSd'Az), dopo aver fatto presente che la materia da regolamentare risulta essere della massima rilevanza, ricorda che, al riguardo, nell'altro ramo del Parlamento, anche su iniziativa del proprio Gruppo, sono stati approvati atti di indirizzo che sottolineano l'esigenza di salvaguardare il principio cruciale della libertà di espressione. Auspica, inoltre, che, anche dal versante del Governo, venga profuso l'impegno necessario per garantire tale principio.

Il senatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az) condivide la preoccupazione del senatore Iwobi, evidenziando i rischi per la libertà di manifestazione del pensiero - costituzionalmente garantita - che verrebbero a prodursi a seguito dell'approvazione del protocollo; paventa i rischi di una criminalizzazione di semplici manifestazioni di opinioni, auspicando un approfondimento dal punto di vista giuridico finalizzato a verificare la compatibilità di tale protocollo addizionale con il principio di libertà di

espressione garantito dalla Costituzione; auspica che si chiarisca in maniera netta la linea di confine tra ciò che possa essere considerato reato e ciò che invece rientra all'interno della libertà di manifestazione del pensiero.

Il senatore [AIROLA](#) (*M5S*) invita i Commissari a non perdere di vista, come parametro di riferimento, quando si parla di libertà di espressione, il fondamentale articolo 3 della Costituzione italiana.

Al senatore Stefania [CRAXI](#) (*FIBP-UDC*) preme sottolineare la circostanza per cui molte delle fattispecie di reato prescritte dal Protocollo addizionale in titolo, sono, in realtà e come è ben noto, già disciplinate, da tempo, nella normativa nazionale.

Il senatore [ALFIERI](#) (*PD*), relatore per la 3a Commissione, nel ribadire che l'Italia ha, di fatto, già recepito, nel codice penale, molte delle fattispecie criminose previste dall'Accordo in esame, richiama l'attenzione sul fatto che la presentazione di eventuali emendamenti potrà riguardare necessariamente ed esclusivamente l'articolo 3 del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (*FIBP-UDC*) ricorda i problemi interpretativi generati dalla "legge Mancino" e richiama l'attenzione sulle previsioni contenute negli articoli 2 e 3 del recepito Protocollo addizionale. Chiede, quindi, la fissazione di una ulteriore seduta da dedicare alla discussione generale.

La senatrice [MAIORINO](#) (*M5S*) sottolinea come tale provvedimento si limiti solo all'adeguamento di una disciplina già vigente e, in replica al senatore Pillon, ricorda che - seppur esista la garanzia della libertà di opinioni nel nostro sistema costituzionale - alcune idee talvolta debbono essere necessariamente censurate quando vi sia il rischio che portino alla discriminazione nei confronti di determinati soggetti.

Il senatore [AIMI](#) (*FIBP-UDC*) considera ultronee alcune parti del testo internazionale in disamina, dal momento che l'ordinamento nazionale già sanziona gli atti di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Invita poi i colleghi a vagliare sempre con grande attenzione la regolamentazione dei reati di opinione: in effetti, ogni invasione della norma penale in tale materia esige cautela e ponderazione

Il senatore [GIARRUSSO](#) (*Misto-IpI-PVU*), relatore per la 2a Commissione, condivide le preoccupazioni espresse dai colleghi e auspica che vi sia il tempo per l'approfondimento necessario.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*) richiamando le previsioni dell'articolo 3 del Protocollo addizionale, ritiene che si debba prestare attenzione alla clausola di riserva che consente di non adeguarsi a tale protocollo tutte le volte in cui ciò si ponga in contrasto con le previsioni interne dello Stato sulla libertà di espressione.

Il senatore [DAL MAS](#) (*FIBP-UDC*) richiama l'attenzione dei colleghi sul problema della effettività della repressione di simili condotte ricordando come il nostro sistema non preveda un'apposita norma sulla responsabilità del gestore dei blog, cui non sarebbe applicabile l'articolo 57 del codice penale; auspica pertanto un approfondimento ricordando la maggiore efficacia della legislazione tedesca ispirata al principio "*notice and take down*".

Conclude il Presidente della 2a Commissione, senatore [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, d'intesa con il [PRESIDENTE](#), affaccia l'ipotesi di fissazione di un termine per la presentazione degli emendamenti al testo base, con decorrenza ore 12 del 5 maggio venturo, ferma restando una nuova convocazione delle Commissioni riunite per la conclusione della discussione generale nella settimana prossima.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2331) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno

(Esame e rinvio)

Esordisce il relatore per la 3a Commissione, senatore [AIROLA](#) (M5S), che dichiara che le Commissioni riunite sono chiamate ad esaminare il disegno di legge, d'iniziativa parlamentare, recante la ratifica della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja nel gennaio 2000, e contenente altresì le relative norme di adeguamento dell'ordinamento interno. Ricorda, innanzitutto, che un disegno di legge di analogo contenuto, l'Atto Camera 2797, di iniziativa governativa, venne esaminato e discusso nel dicembre 2017, nel corso della XVII legislatura, dalle Commissioni riunite Giustizia e Affari Esteri della Camera dei deputati, ma non poté vedere completato il proprio iter di esame a causa della conclusione della legislatura.

Come relatore per la 3a Commissione, si limita a porre in rilievo gli aspetti internazionalistici del provvedimento, lasciando al collega della 2a Commissione il compito di esaminare quelli relativi alle norme di adeguamento dell'ordinamento interno che il disegno di legge reca.

La Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti è stata adottata nel 2000 nell'ambito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato (HCCH), l'organismo intergovernativo a cui attualmente aderiscono 91 Paesi e la stessa Unione europea e che persegue l'obiettivo della progressiva unificazione delle norme di diritto internazionale privato mediante l'elaborazione di trattati multilaterali, volti a garantire la certezza del diritto nei rapporti di diritto privato aventi connessioni internazionali.

L'origine del testo convenzionale in esame risale alla decisione, adottata il 29 maggio 1993 dagli Stati rappresentati alla diciassettesima sessione della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato, di includere nell'ordine del giorno della diciottesima sessione il riesame della Convenzione del 1961 sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, e di estendere possibilmente il campo di applicazione della nuova convenzione al fine di ricomprendervi la protezione degli adulti incapaci. La diciottesima sessione della Conferenza ha redatto la Convenzione dell'Aja del 19 ottobre 1996 sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori, ratificata anche dall'Italia nel 2015, ma non ha avuto il tempo di esaminare il caso degli adulti. Attraverso il successivo lavoro di una commissione speciale, si è quindi pervenuti all'adozione unanime da parte degli Stati membri della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti. Proprio perché negoziate dagli stessi esperti governativi incaricati di valutare se le soluzioni adottate dalla convenzione del 1996 potevano essere estese alla protezione degli adulti, le strutture dei due atti convenzionali sono del tutto simili.

Ricorda altresì che in materia di disabilità la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e in vigore dal 3 maggio 2008 per 184 Paesi, tra cui l'Italia (che l'ha resa esecutiva, insieme al Protocollo opzionale, con la legge 3 marzo 2009, n. 18), rappresenta una delle tappe più importanti nell'evoluzione della tutela internazionale dei diritti fondamentali dell'individuo. In essa si riafferma che tutte le persone, qualunque sia la loro disabilità, debbano poter godere dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e si chiarisce che tutte le categorie di diritti si applicano alle persone con disabilità, identificando le aree nelle quali può essere necessario intervenire per rendere possibile ed effettiva la fruizione di tali diritti. Nel testo si identificano, altresì, le aree di violazione di tali diritti e quelle nelle quali la loro protezione va rafforzata. In tale Convenzione, per la prima volta, l'individuo disabile è considerato come soggetto singolarmente e socialmente debole, destinatario di specifiche prerogative, le quali non gli sono più attribuite in

maniera complementare all'affermazione di altri diritti particolari, quali istruzione dei fanciulli o lavoro. Di tale strumento di diritto internazionale va sottolineata la rilevanza dei procedimenti di controllo e garanzia offerti, sostanzialmente riconducibili all'attività del Comitato sui diritti delle persone disabili, che è l'organo preposto a tal fine, competente sia a svolgere attività consultiva e a controllare il rispetto della Convenzione da parte degli Stati, sia anche ad esaminare ricorsi proposti da individui e da associazioni di categoria. Si segnala fra l'altro che anche l'Unione europea ha ratificato la Convenzione di New York e che, quasi contemporaneamente, la Commissione ha adottato la Strategia sulla disabilità 2010-2020, finalizzata all'ampliamento dei principi in essa contenuti. Fa, quindi, presente che la Convenzione all'esame, in vigore sul piano internazionale dal 1° gennaio 2009, ratificata ad oggi da 13 Paesi (fra cui la Francia, la Germania, il Regno Unito e la Svizzera) e sottoscritta dall'Italia nell'ottobre 2008, si compone di un breve preambolo e di 59 articoli suddivisi in sette capitoli, ed è finalizzata a rafforzare, nelle situazioni rilevanti sul piano internazionale, la protezione degli adulti incapaci, al fine di evitare conflitti tra i sistemi giuridici degli Stati contraenti in materia di competenza, legge applicabile, riconoscimento ed esecuzione delle misure di protezione degli adulti.

Il capitolo I (articoli da 1 a 4) individua il campo di applicazione della Convenzione, definendo gli oggetti e le persone a cui si applica, enumerando le misure di protezione contemplate e le materie escluse. In particolare, gli articoli 1 e 2 delimitano il campo di applicazione della Convenzione riferendosi esplicitamente, nell'individuazione dei soggetti, all'adulto che necessita di tutela (e senza quindi fornire la definizione di «incapace», contrariamente a quanto rinvenibile all'articolo 1 della già richiamata Convenzione di New York): ai sensi dell'articolo 2 adulto è chi abbia compiuto i diciotto anni (paragrafo 1) e necessiti di tutela qualora presenti un'alterazione o insufficienza delle facoltà personali, tali da renderlo non in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1). Il capitolo II (articoli 5-11) riguarda la competenza giurisdizionale, anche in relazione agli adulti rifugiati e agli adulti trasferiti a livello internazionale a seguito di gravi disordini nel proprio Paese (articolo 6). L'articolo 5, in particolare, stabilisce che competenti ad adottare misure di protezione della persona o dei beni dell'adulto siano le autorità sia giudiziarie sia amministrative dello Stato di residenza. All'articolo 7 viene riconosciuta la competenza concorrente, sebbene sussidiaria, delle autorità dello Stato di cui l'adulto possiede la nazionalità. Le autorità dello Stato competenti, ai sensi degli articoli 5 o 6, potranno, nell'interesse dell'adulto, di propria iniziativa o su richiesta dell'autorità di un altro Stato contraente, chiedere l'adozione di misure tendenti alla protezione della persona o dei beni dell'adulto. L'articolo 9 riguarda le misure di protezione adottate dallo Stato in cui si trovino i beni dell'adulto. Le autorità dello Stato, nel cui territorio si trova l'adulto o i beni a lui appartenenti, sono competenti ad adottare misure di emergenza o misure provvisorie di protezione della persona con efficacia territoriale limitata (articoli 10 e 11). Il capitolo III (articoli 13-21) ha per oggetto la legge applicabile. L'articolo 13, in particolare, stabilisce che, nell'esercizio della competenza loro attribuita, le autorità degli Stati applicano generalmente la propria legge (paragrafo 1); quando, tuttavia, la protezione della persona o dei beni dell'adulto lo richieda, esse potranno applicare eccezionalmente la legge di un altro Stato con il quale la situazione presenti uno stretto legame (paragrafo 2). Il capitolo IV (articoli 22-27) disciplina il riconoscimento e l'esecuzione in uno Stato contraente di misure di protezione adottate in un altro Stato contraente, operando una chiara distinzione tra il riconoscimento, la dichiarazione di esecutività o la registrazione ai fini dell'esecuzione, e l'esecuzione effettiva. L'articolo 22, in particolare, sancisce che le misure volte alla protezione dell'adulto adottate in uno Stato contraente sono riconosciute di pieno diritto in tutti gli altri Stati contraenti; la norma individua, altresì, alcuni limitati casi in cui il riconoscimento può essere negato. Gli articoli 25, 26 e 27 riguardano l'esecuzione di tali misure. Il capitolo V (articoli 28-37) è relativo alla cooperazione fra Stati contraenti, mentre il capitolo VI (articoli 38-52) reca disposizioni generali, destinate ad agevolare l'attuazione e il monitoraggio della Convenzione, nonché a proteggere la riservatezza dei dati e delle informazioni raccolti in conformità con la stessa. Da ultimo, il capitolo VII (articoli 53-59) contiene le clausole finali del testo convenzionale.

La Convenzione - come rimarcato dall'analisi tecnico-normativa che accompagnava la relazione al

disegno di legge di iniziativa governativa della scorsa legislatura - non presenta profili di incompatibilità con la normativa nazionale, né con l'ordinamento dell'Unione europea e gli altri obblighi internazionali sottoscritti dal nostro Paese.

Prosegue il relatore per la 2a Commissione, senatore [URRARO](#) (*L-SP-PSd'Az*) che, passando al merito, ricorda come il disegno di legge n. 2331 - composto da 5 articoli - autorizza il Presidente della Repubblica alla ratifica della Convenzione dell'Aja del 2000 sulla protezione internazionale degli adulti (articolo 1), cui è data piena esecuzione dalla data di entrata in vigore della Convenzione stessa (articolo 2). Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 57 della stessa Convenzione, questa vincolerà il nostro Paese a far data dal primo giorno successivo allo scadere di tre mesi dal deposito dello strumento di ratifica. L'articolo 3 del provvedimento, conformemente a quanto richiesto dal già ricordato articolo 28 della Convenzione, individua il Ministero della Giustizia come Autorità centrale incaricata di adempiere gli obblighi convenzionali relativi alla protezione internazionale degli adulti. Una modifica di adeguamento del quadro normativo nazionale è introdotta con riguardo alla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L'articolo 4, oltre a modificare le rubriche degli articoli 43 (Protezione dei maggiori d'età) e 44 (Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'età) con il riferimento agli "adulti", novella lo stesso articolo 43, che attualmente individua nella legge nazionale dell'incapace quella che regola i presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli incapaci maggiorenni, così come i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura. La Convenzione non definisce in maniera esaustiva la nozione di «incapace», anche in relazione alle diverse interpretazioni che di tale nozione danno i singoli ordinamenti giuridici. Tale nozione si riferisce più concretamente agli adulti che necessitano di tutela, individuandoli nelle persone con più di 18 anni (articolo 2 della Convenzione) che "a causa di una alterazione o di un'insufficienza delle facoltà personali" non sia in grado di provvedere ai propri interessi di natura personale o patrimoniale (articolo 1, paragrafo 1 della Convenzione).

In base all'articolo 43 della citata legge n. 218 del 1995, nella sua formulazione vigente, al cittadino italiano all'estero è applicabile la disciplina nazionale in materia di tutela dell'incapace; è appena il caso di ricordare che la disciplina nazionale sulla tutela delle persone incapaci a provvedere ai propri interessi è prevista dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 che ha introdotto nel codice civile (articoli 404-413) l'istituto dell'amministrazione di sostegno, che si affianca all'interdizione e all'inabilitazione. Le misure di tutela previste dalla legge italiana, quindi, non possono essere applicate allo straniero che si trovi sul territorio nazionale. L'adozione delle suddette misure da parte del giudice nazionale è possibile - sempre in base al vigente articolo 43 della legge n. 218 - solo in via provvisoria e d'urgenza, quando ciò sia necessario per proteggere la persona o i beni dell'incapace. Tale tipo di competenza "urgente" è ribadita dall'articolo 44 della legge n. 218/1995, relativa alla sussistenza della giurisdizione italiana in materia di protezione dei maggiori d'età.

L'articolo 4 del disegno di legge sostituisce, quindi, l'articolo 43 della legge n. 218/1995 prevedendo, per l'adozione delle misure di protezione degli adulti incapaci, l'applicazione della disciplina della Convenzione dell'Aja del 2000, compresa quella relativa alla loro rappresentanza. In particolare, le autorità (giudiziarie e amministrative) competenti per l'adozione delle misure di tutela sono quelle dello Stato di residenza abituale dell'incapace (articolo 5 della Convenzione). Avere una cittadinanza diversa da quella dello Stato di residenza non rende più applicabile all'incapace una legge diversa da quella del foro, fatte salve le eccezioni previste dalla stessa Convenzione, con particolare riferimento alla competenza sussidiaria prevista dalla Convenzione (articolo 7 della Convenzione).

L'articolo 5 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 10,40.

1.3.2.1.3. 2^a (Giustizia) e 3^a (Affari esteri, emigrazione) - Seduta n. 5 (ant.) del 04/05/2022

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE
2^a (Giustizia)
3^a (Affari esteri, emigrazione)
MERCOLEDÌ 4 MAGGIO 2022
5^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione
[PETROCELLI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Anna Macina.

La seduta inizia alle ore 10,05.

IN SEDE REFERENTE

[\(1764\)](#) Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, e modifica all'articolo 604-bis del codice penale

[\(1524\)](#) ALFIERI ed altri. - Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003 (Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame congiunto.

[\(2331\)](#) Emanuele PELLEGRINI ed altri. - Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione internazionale degli adulti, fatta all'Aja il 13 gennaio 2000, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno
(Rinvio del seguito dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 20 aprile.

Il presidente [PETROCELLI](#), d'intesa con il senatore Ostellari, Presidente della Commissione giustizia, apprezze le circostanze, rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 10,10.

